

PROVINCIA DI UDINE

Regolamento del Consiglio, dei Gruppi e delle Commissioni consiliari.

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 17/12/2001 con delibera n. di prot. 98842/01, modificato con le seguenti deliberazioni: del 09/12/2002 n. di prot. 88810/02; del 10/03/2003 n. di prot. 17330/03; del 10/03/2003 n. di prot. 15985/03; del 23/06/2003 n. di prot. 46337/03; del 28/05/2008 n. 21 (immediatamente eseguibile); del 21/12/2009 n. 68 (immediatamente eseguibile).

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione pag. 3

Art. 2 Adozione del Regolamento pag. 3

CAPO II - ORGANI DEL CONSIGLIO E ORGANIZZAZIONE

Art. 3 Presidente del Consiglio Provinciale pag. 3

Art. 4 Funzioni del Presidente del Consiglio Provinciale pag. 3

Art. 5 Dimissioni e cessazione del Presidente del Consiglio Provinciale pag. 4

Art. 6 Rimozione del Presidente del Consiglio Provinciale pag. 4

Art. 7 Vice Presidente del Consiglio Provinciale pag. 5

Art. 8 Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale pag. 5

Art. 9 Sede dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale pag. 5

CAPO III - GRUPPI CONSILIARI

Art. 10 Composizione dei Gruppi Consiliari pag. 6

Art. 11 Capigruppo pag. 6

Art. 12 Conferenza dei Capigruppo pag. 6

Art. 13 Segreteria della Conferenza dei Capigruppo pag. 7

Art. 14 Servizi per i Gruppi Consiliari pag. 7

Art. 15 Fondo di dotazione pag. 7

Art. 16 Commissioni Consiliari pag. 8

Art. 17 Commissione di vigilanza e di controllo pag. 8

Art. 18 Commissione Consiliare Speciale pag. 9

Art. 19 Funzioni, attribuzioni e compiti delle Commissioni Consiliari pag. 9

Art. 20 Convocazione e funzionamento delle Commissioni Consiliari pag. 9

Art. 21 Validità e pubblicità delle sedute delle Commissioni Consiliari pag. 10

Art. 22 Gettone di presenza pag. 10

Art. 22-bis Indennità di funzione dei Consiglieri Provinciali pag. 10

Art. 23 Coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari pag. 10

Art. 24 Segreteria e verbali delle sedute delle Commissioni Consiliari pag. 10

CAPO IV - I CONSIGLIERI

Art. 25 Entrata in carica - Convalida - Uso del Friulano pag. 11

Art. 26 Dimissioni dalla carica pag. 11

CAPO V - SEDUTE E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 27 Partecipazione alle sedute pag. 11

Art. 28 Insediamento del Consiglio Provinciale pag. 12

Art. 29 Convocazioni successive pag. 12

Art. 30 Modalità delle convocazioni pag. 12

Art. 31 Convocazioni d'urgenza pag. 12

CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 32 Presenza alle sedute del Segretario Generale, di Funzionari e altre persone pag. 13

Art. 33	Sedute di prima e seconda convocazione - Numero legale	pag. 13
Art. 34	Pubblicità e segretezza delle sedute	pag. 14
Art. 35	Nomina scrutatori e loro compiti	pag. 14
Art. 36	Ordine del giorno	pag. 14
Art. 37	Discussione	pag. 14
Art. 38	Contegno dei Consiglieri durante le sedute	pag. 15
Art. 39	Disciplina delle adunanze	pag. 15
Art. 40	Ordine degli interventi	pag. 15
Art. 41	Questioni preliminari e sospensive	pag. 16
Art. 42	Decisioni sulle questioni preliminari e sospensive	pag. 16
Art. 43	Fatto personale	pag. 16
Art. 44	Mozione d'ordine	pag. 17
Art. 45	Emendamenti	pag. 17
Art. 46	Deposito delle proposte di deliberazione	pag. 17
Art. 47	Proposte di deliberazioni dei Consiglieri	pag. 18
Art. 48	Nomime e designazioni	pag. 18
Art. 49	Relazione dei rappresentanti della Provincia in Enti ed Istituzioni	pag. 18
Art. 50	Verbali delle sedute Consiliari	pag. 18
Art. 51	Deliberazioni Consiliari	pag. 19
Art. 52	Pubblicità delle cariche	pag. 19

CAPO VII - VOTAZIONI

Art. 53	Modalità generali	pag. 19
Art. 54	Votazione in forma palese	pag. 20
Art. 55	Votazione per appello nominale	pag. 20
Art. 56	Votazioni segrete	pag. 20
Art. 57	Esito delle votazioni	pag. 21
Art. 58	Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 21
Art. 59	Astenzione	pag. 21

CAPO VIII - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Art. 60	Diritto d'informazione e di accesso	pag. 22
Art. 61	Diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche	pag. 22
Art. 62	Diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno di indirizzo e mozioni	pag. 22
Art. 63	Interrogazione	pag. 23
Art. 64	Interpellanza	pag. 23
Art. 65	Modalità di trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze	pag. 23
Art. 66	Mozione	pag. 23
Art. 67	Trasformazione delle interpellanze in mozione	pag. 24
Art. 68	Ordini del giorno di indirizzo	pag. 24
Art. 69	Question time	pag. 24
Art. 70	Celebrazioni e Commemorazioni	pag. 24
Art. 71	Obbligo al segreto	pag. 25
Art. 72	Casi non disciplinati	pag. 25

Regolamento per la comunicazione istituzionale del Consiglio provinciale attraverso la ripresa televisiva	pag. 25
---	---------

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina - nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto - l'organizzazione, il funzionamento, la gestione delle proprie risorse e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Provinciale, della Presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari.

Art. 2

Adozione del regolamento

1. Il Consiglio Provinciale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il regolamento è modificato dal Consiglio Provinciale con la procedura di cui al comma 1.
3. L'abrogazione del regolamento può avvenire solo con la contemporanea adozione di un nuovo regolamento.
4. Copia del regolamento sarà permanentemente depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei Consiglieri.

Capo II

Organi del consiglio e organizzazione

Art. 3

Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio.
2. Nella seduta di insediamento, il Consiglio, esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei Consiglieri proclamati eletti, procede, dopo la loro convalida, all'elezione, con votazione segreta, del Presidente del Consiglio, che rimane in carica per il periodo previsto dallo Statuto.
3. Il Presidente del Consiglio viene eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta, risultando eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui, anche con la seconda votazione, nessuno ottenga la prescritta maggioranza, si dà corso al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti e risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di età. Tra una votazione e quella successiva, è prevista una sospensione dei lavori che non può superare la durata di un'ora. Dopo la proclamazione, la seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente del Consiglio eletto.

Art. 4

Funzioni del Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio è garante del funzionamento del Consiglio e dell'attività dei singoli Consiglieri.
2. Il Presidente convoca il Consiglio e lo rappresenta, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.
3. Il Presidente:
 - a) convoca il Consiglio;
 - b) apre, sospende, chiude le sedute e ne mantiene l'ordine;
 - c) dirige i lavori del Consiglio, concedendo ai Consiglieri la facoltà di parlare e togliendola nei casi previsti dal presente regolamento;
 - d) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - e) provvede alle nomine di tre scrutatori, tra i presenti in aula, di cui uno appartenente ai Gruppi di Minoranza;
 - f) annuncia il risultato delle votazioni, predispone e provvede per il buon andamento dei lavori del Consiglio;
 - g) riceve le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute del Consiglio e propone gli eventuali provvedimenti;
 - h) per gli atti di competenza, cura i rapporti con il Presidente della Provincia, con i Capigruppo e con le Commissioni Consiliari;
 - i) sovrintende all'attività degli Organi Consiliari, secondo le prescrizioni del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.
5. Il Presidente affida, su proposta del Consiglio o di sua iniziativa, previa comunicazione al Consiglio, specifici e temporanei incarichi ai Consiglieri.

6. Il Presidente, convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
7. Ogniqualvolta lo ritenga utile, il Presidente convoca la Conferenza dei Capigruppo e i Presidenti delle Commissioni Consiliari per esaminare l'ordine dei lavori del Consiglio e per ogni eventuale questione e comunica al Consiglio gli accordi intervenuti.
8. Il Presidente riceve le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e altresì le comunicazioni di quelle rassegnate al medesimo dai membri della Giunta stessa per darne notizia al Consiglio nella prima adunanza successiva.
9. Il Presidente del Consiglio su delega del Presidente della Provincia rappresenta l'Ente in cerimonie ufficiali.

Art. 5

Dimissioni e cessazione del Presidente del Consiglio Provinciale

1. Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo della Provincia e da tale data sono irrevocabili.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, le funzioni sono assunte provvisoriamente dal Vice Presidente del Consiglio.
3. Alla sostituzione del Presidente del Consiglio provvede il Consiglio nella prima seduta successiva all'evento.

Art. 6

Rimozione del Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica:
 - a) nei casi previsti dallo Statuto;
 - b) in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio. Nella stessa seduta si procede alla sua sostituzione con le modalità previste dall'art. 3.
4. Con le stesse modalità si procede all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti nella prima seduta successiva alla cessazione dei medesimi dalla carica ricoperta per decesso, dimissioni, decadenza o rimozione.

Art. 7

Vice Presidenti del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio elegge due Vice Presidenti, che restano in carica per il periodo previsto dallo Statuto. Essi hanno il compito di sostituire il Presidente del Consiglio in caso di impedimento, di assenza o nei casi di sospensione previsti dalla legge.
2. L'elezione dei Vice Presidenti avviene con un'unica votazione. Ogni Consigliere può votare un solo nominativo e risultano eletti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di età. Uno dei due Vice Presidenti è Vice Presidente Vicario. Questo è espressione della Minoranza se il Presidente è espressione della Maggioranza e viceversa.
3. I Vice Presidenti possono essere rimossi con la stessa procedura prevista per la rimozione del Presidente del Consiglio.

Art. 8

Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è costituito dal Presidente e dai due Vice Presidenti del Consiglio. Il Vice Presidente Vicario del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Vice Presidente Vicario è il referente dell'attuazione degli artt. 4 e 6 dello "Statuto Provinciale" relativamente ai rapporti con i cittadini e l'informazione, nonché dell'attuazione dei principi generali sulla trasparenza per tutte le attività che riguardano il Consiglio Provinciale. A tal fine propone al Presidente del Consiglio, oltre alla convocazione di apposite sedute dell'Ufficio di Presidenza, le forme più idonee di pubblicità dei lavori del Consiglio.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, convocato periodicamente e presieduto dal Presidente del Consiglio, espleta le seguenti competenze:
 - a) predispone l'ordine del giorno del Consiglio Provinciale, sentita la Conferenza dei Capigruppo e con la presenza del Segretario Generale;
 - b) predispone gli atti e garantisce l'attuazione del comma 2 dell'art. 15 dello statuto;
 - c) verifica le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Provinciale, assicurando la rappresentanza proporzionale della Minoranza;
 - d) garantisce l'attuazione dell'art. 47 del presente regolamento.
4. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio non sono pubbliche.
5. Per la partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, formalmente convocate, ai Vice Presidenti spetta un'indennità di presenza pari a quella fissata per la partecipazione alle sedute di Consiglio e alle Commissioni Consiliari.

Art. 9

Sede dell'ufficio di presidenza del Consiglio Provinciale

All'inizio di ogni mandato amministrativo e successivamente, qualora l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentiti i Capigruppo, ne ravvisi la necessità, la Giunta Provinciale individua appositi spazi, attrezzature e personale per l'attività dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dei Gruppi Consiliari.

Capo III

Gruppi Consiliari

Art. 10

Composizione dei Gruppi Consiliari

1. All'inizio di ogni mandato amministrativo ed entro dieci giorni dalla convalida, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare al Presidente del Consiglio, per iscritto, a quale Gruppo Consiliare intendano appartenere.
2. Ciascun Gruppo, che assume una propria denominazione, deve essere di norma composto da almeno tre Consiglieri appartenenti ad una stessa forza politica, oppure a forze politiche diverse. Può, eccezionalmente e solo all'inizio del mandato, essere costituito anche un Gruppo di due componenti purchè appartenenti alla stessa lista di competizione elettorale.
3. I Consiglieri, i quali non abbiano fatto la dichiarazione di cui sopra, o non appartengano ad alcun Gruppo, o appartengano a Gruppi che non raggiungono tre adesioni, costituiscono un unico Gruppo Misto i cui Consiglieri all'unanimità possono aggiungere una denominazione politica.
4. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo di originaria appartenenza e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare e va a confluire nel Gruppo Misto.
5. Ciascun Gruppo elegge un Capogruppo e un Vice Capogruppo, che lo sostituisce in caso di assenza.
6. La costituzione del Gruppo e la designazione del suo Capogruppo e Vice Capogruppo vengono formalmente comunicate al Presidente del Consiglio.
7. I Consiglieri che subentrano ad altri, appartengono al Gruppo di rispettiva elezione, salvo diversa comunicazione scritta da far pervenire al Presidente del Consiglio.

Art. 11

Capigruppo

I Capigruppo partecipano alla Conferenza dei Capigruppo e mantengono i rapporti del Gruppo con il Presidente del Consiglio.

Art. 12

Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo di ciascun Gruppo Consiliare formano un organo permanente di collaborazione con il Presidente del Consiglio, denominato "Conferenza dei Capigruppo".
2. Alla Conferenza dei Capigruppo partecipa di diritto il Presidente della Provincia o un suo delegato.
3. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario del Consiglio, ed ha il compito di:
 - a) programmare le sedute consiliari;
 - b) programmare i lavori consiliari;
 - c) valutare eventuali richieste di inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
 - d) concordare procedure e presentazioni di candidature per la nomina e la designazione di persone in enti od organi esterni alla Provincia o in aziende speciali, istituzioni e società per azioni;
 - e) istruire argomenti di particolare rilevanza, stabiliti dal Consiglio;
 - f) valutare i fatti e gli avvenimenti che comportino l'opportunità di un esame immediato e preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio.
4. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio prima di ogni seduta del Consiglio stesso e ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo ritenga utile. Può essere convocata anche nel corso delle sedute consiliari.
5. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche. In caso di necessità alle riunioni può essere convocato il Segretario Generale.

Art. 13

Segreteria della Conferenza dei Capigruppo

1. Delle riunioni della Conferenza Capigruppo viene redatto verbale, nella forma del resoconto sommario, a cura del personale assegnato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal segretario verbalizzante della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 14

Servizi per i Gruppi Consiliari

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità, la Provincia assicura ai singoli Gruppi di Maggioranza e di Minoranza, secondo la loro consistenza numerica, una sede per l'esercizio della loro attività. Vengono garantite una risorsa umana dedicata, apparecchiature informatiche e telefoniche.
2. L'Amministrazione si impegna ad assicurare ai Gruppi, cumulativamente, materiali di consumo, sale riunioni e l'utilizzo dei servizi di cui dispone.

Art. 15

Fondo di dotazione

1. La dotazione finanziaria per il Consiglio è stanziata in bilancio e viene gestita dall'Ufficio di Presidenza e per le stesse finalità e con le stesse modalità di rendicontazione previste per il fondo di dotazione dei Gruppi.
2. La dotazione finanziaria per i Gruppi Consiliari è stanziata in bilancio e viene suddivisa per

l'ammontare deciso come segue:

- il 30% dell'ammontare è assegnato in parti uguali a ciascun Gruppo Consiliare;
- il 70% è assegnato in proporzione alla consistenza numerica di ciascun Gruppo Consiliare, escludendo dal computo il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio.

3. Con i fondi assegnati, a seguito di quanto previsto al precedente comma, i Gruppi possono provvedere a sostenere le seguenti spese:
acquisizione di beni, mezzi e attrezzature, nonché servizi di documentazione, studio, consulenza, comunicazione all'esterno dell'attività dei Gruppi, relazioni esterne, oltre che iniziative pubbliche, spedizioni postali purché connesse all'attività istituzionale del Consiglio Provinciale e dei Gruppi stessi. L'Ufficio di Presidenza potrà effettuare ulteriori analoghe spese. Le spese in conto capitale fanno capo all'Ufficio di Presidenza. Ogni iniziativa di spesa sarà accompagnata da una semplice dichiarazione del Capogruppo interessato o dal Presidente del Consiglio che attesterà la rispondenza della spesa individuata alle tipologie ammesse.
4. Non rientrano tra le spese da imputare al fondo assegnato ai singoli Gruppi le spese di cancelleria, di fotocopiatrice, telefoniche, tipografiche interne, effettuate da ciascun Consigliere e da ciascun Gruppo per l'espletamento del proprio mandato.
5. Il Dirigente competente con proprio atto provvede, su disposizione di ogni Capogruppo Consiliare e nei limiti di spesa previsti per ciascun Gruppo Consiliare, all'impegno ed alla liquidazione delle spese sostenute.
6. Le somme destinate ad ogni Gruppo, non utilizzate nell'anno di competenza, possono essere aggiunte al fondo dei singoli Gruppi relativo all'anno successivo.

Art. 16

Commissioni Consiliari

1. Al fine di attuare una più ampia e concreta partecipazione dei Consiglieri all'attività amministrativa dell'Ente, il Consiglio, all'inizio del suo mandato, entro un mese dalla convalida degli eletti, istituisce al proprio interno Commissioni Consiliari Permanenti o Speciali.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono composte da Consiglieri Provinciali nominati dal Consiglio Provinciale su designazione dei Capigruppo.
3. Ogni Commissione è composta ordinariamente da sette Consiglieri.
4. Ciascun Gruppo ha diritto di avere un rappresentante in ciascuna Commissione. Al fine di garantire una rappresentanza proporzionale, i Gruppi Consiliari composti da un numero pari o superiore a sei hanno diritto ad avere due rappresentanti in ogni Commissione. Nel caso in cui i Gruppi in Consiglio siano più di sette, il numero dei componenti si eleva in modo tale da garantire una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.
5. Il numero delle Commissioni Consiliari Permanenti può variare da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette.
6. Le rispettive competenze sono fissate dal Consiglio, in fase di costituzione delle stesse, sulla base degli obiettivi strategici dell'Amministrazione, dell'affinità delle materie e tenuto conto della struttura organizzativa della Provincia.
7. Il voto di ogni Consigliere ha un valore proporzionale alla consistenza del Gruppo.
8. Ogni Commissione elegge, con unica votazione, il Presidente e un Vice Presidente espressione della Minoranza se il Presidente è espressione della Maggioranza e viceversa.
9. In caso di impedimento del Presidente, la Commissione viene convocata dal Vice Presidente, che la presiede in assenza del Presidente.
10. E' eletto Presidente e Vice Presidente chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
11. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio Provinciale e, in caso di dimissioni o decesso di qualche suo componente, lo stesso viene sostituito, con atto del Consiglio, previa designazione del Capigruppo Consiliare di appartenenza.
12. Alle sedute delle Commissioni, i Consiglieri possono farsi sostituire, ad ogni effetto, da colleghi appartenenti al medesimo Gruppo Consiliare, designati dal Capogruppo con comunicazione presentata al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta.

Art. 17

Commissione di vigilanza e di controllo

1. Oltre alle Commissioni Consiliari Permanenti è prevista la "Commissione di vigilanza e controllo" che esercita le sue funzioni sull'attività amministrativa della Provincia per vigilare e controllare che la stessa sia conforme ai criteri di trasparenza, di efficienza, di efficacia e di correttezza amministrativa.
2. Qualora la Commissione di vigilanza e di controllo riscontri situazioni non conformi ai principi anzidetti, deve portare la questione all'attenzione del Consiglio, proponendo i rimedi che ritiene più idonei per il ripristino di quei principi.
3. In ogni caso, la Commissione di vigilanza e di controllo riferisce annualmente al Consiglio sul proprio lavoro.
4. La composizione di detta Commissione è la medesima delle Commissioni Consiliari Permanenti. La Presidenza della Commissione è attribuita a un Consigliere appartenente ai Gruppi di Minoranza.
5. I Consiglieri componenti della Commissione di vigilanza e controllo non sono sostituibili in caso di assenza.
6. Funge da segretario della Commissione un dirigente o un funzionario indicato dal Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Commissione.
7. Il funzionamento della Commissione è regolato come quello delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Art. 18

Commissione Consiliare Speciale

1. E' costituita, altresì, una "Commissione Speciale per la revisione dello statuto e dei regolamenti provinciali".
2. La Commissione Speciale è composta:
 - a) dal Presidente della Provincia;
 - b) dal Presidente del Consiglio o uno dei due Vice Presidenti all'uopo delegato;
 - c) in linea di massima da sette Consiglieri Provinciali, con facoltà di farsi rappresentare, di volta in volta, da un componente del proprio Gruppo Consiliare all'uopo delegato. Nel caso in cui i Gruppi in Consiglio siano più di sette, il numero dei componenti si eleva in modo tale da garantire una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi;
 - d) dal Segretario Generale.
3. Il funzionamento della Commissione è regolato come quello delle Commissioni Permanenti.

Art. 19

Funzioni, attribuzioni e compiti delle Commissioni Consiliari

1. A ciascuna Commissione Consiliare, nei limiti degli affari di competenza spetta:
 - a) esaminare preventivamente in sede referente le proposte di deliberazione di competenza consiliare, esprimendo il proprio parere, ad eccezione di quelle relative alle convalide, alle surroghe, alle prese d'atto delle dimissioni dei Consiglieri, alle mozioni e di ogni altra proposta che la Conferenza dei Capigruppo all'unanimità decida di sottoporre direttamente al Consiglio;
 - b) dibattere in sede consultiva le proposte di politica amministrativa dell'Ente nelle materie di specifica competenza, formulando rilievi e proposte alla Giunta e al Consiglio;
 - c) esaminare ed approfondire in sede referente questioni di interesse provinciale deferite alla stessa dal Consiglio o dal Presidente della Provincia;
 - d) effettuare periodiche verifiche sullo stato di attuazione degli atti conseguenti agli indirizzi politico-programmatici approvati dal Consiglio, trasmettendo allo stesso le proprie considerazioni e deliberazioni;
 - e) assumere ogni altra iniziativa idonea al pieno perseguimento dei propri fini e funzioni. Quando una proposta riguarda materia di competenza di più Commissioni Consiliari, i

Presidenti delle stesse, d'intesa, possono stabilire la riunione congiunta di tutte le Commissioni Consiliari competenti;

f) svolgere attività istruttoria sull'andamento delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti o società di capitali cui, a qualsiasi titolo, la Provincia partecipa.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

Art. 20

Convocazione e funzionamento delle Commissioni Consiliari

1. Ciascuna Commissione Consiliare è convocata dal Presidente della Commissione stessa. In caso di impedimento del Presidente, la Commissione viene convocata dal Vice Presidente, che presiede in assenza del Presidente, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della riunione.
2. In caso di urgenza, la Commissione può essere convocata anche mediante telegramma e, se possibile, fax, con strumenti telematici di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
3. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora delle sedute, sono stabiliti dal Presidente della Commissione Consiliare e comunicati a tutti i componenti della Commissione Consiliare stessa, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia e agli Assessori competenti per materia, che possono presenziare ai lavori delle Commissioni.
4. I Presidenti della Commissioni Consiliari concordano con gli Assessori la loro partecipazione alle Commissioni, quando gli stessi devono relazionare sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Ciascuna Commissione Consiliare può essere convocata su richiesta di un terzo dei propri componenti o dal Presidente del Consiglio. In tal caso, il Presidente della Commissione è tenuto a convocare la stessa entro 10 giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni segnalate. In mancanza, provvede direttamente il Presidente del Consiglio.
6. Su richiesta del Presidente della Commissione o del Presidente del Consiglio, quando lo richieda la particolare natura dell'argomento in esame, il Segretario Generale è invitato ad assistere alle sedute della Commissione Consiliare.
7. I componenti delle Commissioni Consiliari, tramite il loro Presidente, possono invitare gli Assessori e i Dirigenti dell'Ente a partecipare alle sedute delle Commissioni stesse per riferire in ordine a specifici argomenti.

Art. 21

Validità e pubblicità delle sedute delle Commissioni Consiliari

1. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, almeno tre Consiglieri.
2. Nel caso in cui all'ora stabilita per la seconda convocazione, fissata almeno un'ora dopo la prima, non siano presenti nemmeno tre Consiglieri, dopo un'ora di attesa senza che sia raggiunto il numero legale, il Presidente proclama la seduta infruttuosa.
3. Le sedute della Commissioni Consilari sono, di norma, pubbliche.
4. Onde garantire la pubblicità dei lavori delle Commissioni, vengono adottate le forme più idonee di pubblicità dei lavori delle stesse e copia dell'avviso scritto di convocazione viene trasmesso dai segretari di ciascuna Commissione Consiliare per l'affissione, almeno 24 ore prima della riunione, all'albo pretorio della Provincia.

Art. 22

Gettone di presenza

1. Ai Consiglieri nominati componenti effettivi di ciascuna Commissione Consiliare o ai loro sostituti, per ogni seduta della Commissione Consiliare spetta, oltre al rimborso spese a norma di legge e di regolamento, un gettone di presenza, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni per le presenze alle sedute del Consiglio.

2. In caso di seduta proclamata infruttuosa, i Consiglieri intervenuti hanno diritto al gettone di presenza e al rimborso delle spese.

Art. 22-bis

Indennità di funzione dei Consiglieri Provinciali

Ai Consiglieri che ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio, spetta un'indennità mensile di funzione nella misura del 20% dell'indennità del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 3 - co. 12 della L.R. 15.05.2002 n. 13.

Art. 23

Coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari

Il Presidente del Consiglio convoca periodicamente i Presidenti delle Commissioni Consiliari per stabilire e verificare il necessario coordinamento delle attività delle Commissioni stesse.

Art. 24

Segreteria e verbali delle sedute delle Commissioni Consiliari

1. A ciascuna Commissione viene assegnato in qualità di segretario un dipendente provinciale.
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione Consiliare e il loro deposito preventivo presso la segreteria della Commissione. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione Consiliare.
3. Le sedute delle Commissioni sono registrate ed il relativo supporto magnetico custodito a cura del segretario della Commissione, costituisce il verbale della seduta stessa. Il segretario della Commissione provvederà, nel corso della seduta stessa, a redigere su supporto cartaceo un estratto-verbale che riporterà le decisioni assunte dalla Commissione sugli argomenti esaminati. Qualora i componenti vogliano formalizzare il proprio intervento potranno consegnarlo o dettarlo al segretario per l'inserimento dell'estratto-verbale, sempre nel corso della seduta stessa.
4. Gli estratti-verbali sono firmati dal Presidente della Commissione e dal verbalizzante e devono essere approvati dalle relative Commissioni all'inizio della prima seduta utile.
5. Copia degli estratti verbali approvati deve essere tempestivamente trasmessa, a cura del segretario della Commissione, ai Capigruppo, al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio, all'Assessore competente per materia, al Segretario Generale ed al Dirigente competente della materia trattata.

Capo IV

I Consiglieri

Art. 25

Entrata in carica - convalida - uso del friulano

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Provinciale la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera Comunità Provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. E' consentito l'uso della lingua friulana.
4. La trascrizione a verbale degli interventi in lingua friulana verrà effettuata anche in lingua italiana.

Art. 26

Dimissioni dalla carica

1. Le dimissioni della carica di Consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio e assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

Capo V

Sedute e convocazioni del Consiglio

Art. 27

Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
2. I Consiglieri Provinciali che non intervengano alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale secondo la seguente procedura: il Presidente del Consiglio Provinciale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede ai sensi di legge a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.

Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Provinciale esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 28

Insediamiento del Consiglio Provinciale

1. La prima seduta del Consiglio, successiva alle elezioni, è convocata e presieduta, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, dal Presidente della Provincia.
2. Nella prima seduta, il Consiglio Provinciale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste.

Art. 29

Convocazioni successive

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia e la Conferenza dei Capigruppo, convoca il Consiglio stabilendo il luogo, il giorno, l'ora ed il relativo ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto, altresì, in un termine non superiore a venti giorni, a riunire il Consiglio quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo per prime all'ordine del giorno le questioni richieste. In questi casi la richiesta di convocazione viene trasmessa dal Presidente del Consiglio al Segretario Generale per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte.

Art. 30

Modalità delle convocazioni

1. Il Consiglio Provinciale è convocato con invito scritto da inoltrare al domicilio di ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'invito deve contenere il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e il relativo ordine del giorno degli argomenti da trattare. All'invito è allegata la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. La consegna deve risultare da ricevuta rilasciata dal Consigliere o da chi per esso o da dichiarazione del messo provinciale. Nei casi in cui la convocazione venga effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà essere contemporaneamente inviata la convocazione possibilmente a mezzo fax o telefonicamente con l'avviso che la documentazione è depositata anche presso gli Uffici competenti.
4. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio contemporaneamente all'invio ai Consiglieri Provinciali.

5. Congiuntamente alla convocazione, dovranno essere depositati presso la Segreteria Generale, tutti gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per la consultazione da parte dei Consiglieri durante le ore di ufficio.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dai Dirigenti e dagli impiegati, che hanno trattato le pratiche iscritte all'ordine del giorno, la più ampia informazione sulle stesse.
7. L'eventuale ritardata e mancata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio.

Art. 31

Convocazioni d'urgenza

1. Il Presidente del Consiglio convoca d'urgenza il Consiglio stesso quando lo ritenga giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini ordinari di convocazione possa comportare pregiudizio all'Amministrazione o agli interessi morali e materiali della popolazione o, infine, su conforme richiesta del Presidente della Provincia.

2. Per le convocazioni urgenti gli inviti devono essere fatti pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno ventiquattr'ore prima del giorno fissato per l'adunanza, anche a mezzo telegramma.

Capo VI

Svolgimento delle sedute

Art. 32

Presenza alle sedute del Segretario Generale, di Funzionari e altre persone

1. Il Segretario Generale, partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa.
2. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale e del Vice Segretario, la sostituzione compete ad un Dirigente designato in via preliminare dal Segretario Generale.
4. Durante le adunanze del Consiglio nessuna persona estranea allo stesso può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri.
5. Oltre al Segretario, agli impiegati ed agli uscieri comandati in servizio, potrà, a seconda della materia in discussione, essere ammessa dal Presidente del Consiglio la presenza di funzionari provinciali, di esperti o di altre persone chiamati ad illustrare aspetti particolari dell'oggetto in discussione.
6. I revisori dei conti partecipano ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Inoltre, partecipano alle sedute a cui sono invitati per la natura degli argomenti in discussione.
7. Il Presidente del Consiglio - anche su richiesta di un quinto dei Consiglieri - può invitare i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllate, nonché consulenti o professionisti incaricati di studi o progettazioni per conto dell'Amministrazione Provinciale, a presenziare alle sedute consiliari.
8. I corrispondenti della stampa, siedono in apposito banco, nella parte non riservata ai Consiglieri.

Art. 33

Sedute di prima e seconda convocazione – numero legale

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio apre la seduta, disponendo la verifica dei presenti.
2. Constatata la presenza dei Consiglieri nel numero almeno di 16, l'adunanza è dichiarata legalmente costituita.
3. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che risultino presenti i Consiglieri nel numero necessario per dichiarare valida l'adunanza, il Presidente del Consiglio,

effettuata la verifica dei presenti, fa constatare a verbale la mancanza del numero legale e dichiara deserta la riunione. In tal caso il Presidente del Consiglio deve riconvocare il Consiglio entro cinque giorni da quello in cui la riunione è andata deserta.

4. La seduta in seconda convocazione risulta valida con la presenza di almeno 11 Consiglieri. Gli avvisi di convocazione potranno, tuttavia, indicare già la data della successiva convocazione, nell'eventualità che la prima riunione andasse deserta per mancanza del numero legale.
5. Una volta raggiunto il numero legale dei Consiglieri presenti, questo si dà per presunto per tutto il corso della seduta, fatta salva la facoltà di ciascun Consigliere di chiederne la

verifica.

6. Qualora venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti. Se dopo un quarto d'ora di sospensione il numero legale non viene raggiunto, il Presidente del Consiglio rinvia i lavori consiliari.

Art. 34

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono, di regola, pubbliche.
2. Le nomine dei rappresentanti della Provincia in altri enti e dei revisori dei conti hanno luogo in seduta pubblica ed a voto segreto.
3. La seduta del Consiglio è segreta quando si devono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla loro qualità oppure quando lo stabilisca il Consiglio con deliberazione motivata.
4. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, gli Assessori e il Segretario Generale.
5. Della discussione svoltasi nel corso della seduta segreta vengono riportate nel verbale soltanto le dichiarazioni di voto e l'esito delle votazioni.
6. L'impianto di registrazione elettromagnetica dovrà essere disattivato durante la discussione di proposte che devono essere esaminate in seduta segreta.
7. Il diritto di inserimento di dichiarazioni non può inficiare il diritto alla segretezza degli altri Consiglieri.

Art. 35

Nomina scrutatori e loro compiti

1. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio può nominare tre scrutatori, tra i presenti in aula, dei quali almeno uno deve appartenere alla Minoranza.
2. Gli scrutatori hanno il compito di accertare i voti risultanti da ciascuna votazione che saranno poi proclamati dal Presidente del Consiglio.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta devono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria: essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti.
6. Le schede risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte a cura del Segretario Generale.
7. Le schede contestate o annullate sono, invece, vidimate dagli scrutatori e dal Segretario Generale e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

Art. 36

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza di Consiglio costituisce l'ordine del giorno dei lavori.

2. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, e deve essere compilato in modo da consentire ai Consiglieri Provinciali di conoscere esattamente gli argomenti che verranno trattati.

Art. 37

Discussione

1. Il Consiglio non può deliberare su oggetti che non siano posti all'ordine del giorno, salvo oggetti riconosciuti di particolare urgenza dalla Conferenza dei Capigruppo.
2. Gli oggetti, fatto salvo quanto previsto all'art. 29, vanno trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione; tuttavia, su proposta motivata dal Presidente del Consiglio o di un Consigliere, l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere mutato.
3. La proposta di variazione, se nessun Consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata; in caso contrario essa sarà sottoposta al voto del Consiglio.
4. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella discussione una sola volta per oggetto.
5. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
6. Gli interventi non possono superare i dieci minuti. Il Presidente del Consiglio - su proposta della Conferenza dei Capigruppo - stabilisce per argomenti di rilevante importanza una durata maggiore degli interventi.
7. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia e ciascun Consigliere possono richiedere una sospensione della discussione per non più di un'ora. La proposta di sospensione deve essere sottoposta al voto del Consiglio.
8. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, a replica avvenuta del relatore, dichiara chiusa la discussione.
9. Successivamente, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti.
10. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi ad intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di tre minuti.

Art. 38

Contegno dei Consiglieri durante le sedute

1. I Consiglieri e gli Assessori, devono parlare dai banchi, stando in piedi, rivolgendosi al Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio dirige e modera la discussione e può intervenire ogni qualvolta lo ritenga opportuno per assicurare il buon andamento dei lavori, fare osservare il regolamento e mantenere l'ordine.
3. Solo il Presidente del Consiglio può interrompere il Consigliere che parla, per richiamarlo al regolamento.
4. Qualora, dopo due richiami, l'oratore non ottemperi all'invito, il Presidente del Consiglio può toglierli la parola.
5. Nei casi gravi in cui il Consigliere, nonostante i richiami, persista nel suo atteggiamento e continui a violare il regolamento, turbi l'ordine o pronunci parole ingiuriose o scovenienti o assuma atteggiamenti violenti, il Presidente del Consiglio invita lo stesso ad allontanarsi dall'aula. Ove il Consigliere non ottemperi, il Presidente del Consiglio può sospendere l'adunanza ed eventualmente scioglierla.

Art. 39

Disciplina delle adunanze

1. Durante le riunioni il pubblico deve rimanere composto e in silenzio, astenendosi da manifestazioni di approvazione o disapprovazione.

2. Chiunque dia disturbo, dopo gli opportuni avvertimenti, è allontanato dall'aula e non vi è riamesso per la durata della seduta.
3. Qualora non sia possibile individuare coloro che arrecano disturbo, può essere disposto lo sgombero immediato del pubblico dall'aula.
4. Gli ordini di allontanamento e di sgombero competono al Presidente del Consiglio che ha facoltà, quando occorra, di avvalersi dell'opera degli uscieri.

Art. 40

Ordine degli interventi

1. Nessun Consigliere può prendere la parola se prima non l'abbia ottenuta dal Presidente del Consiglio, il quale l'accorda secondo l'ordine delle domande, a meno che qualcuno dei richiedenti non dichiari di cedere agli altri il suo turno.
2. Gli iscritti a parlare che, giunto il proprio turno, risultano non giustificatamente assenti, decadono dalla facoltà di prendere la parola.
3. Nessuno può parlare, di regola, più di una volta sulla medesima questione, tranne il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia, i relatori e i firmatari di proposte, emendamenti, ordini del giorno e salvo il caso di richiamo al regolamento o di fatto personale. Agli Assessori spetta eventuale replica e risposta cumulativa alle richieste di chiarimento prima della dichiarazione di voto.
4. Al relatore e al proponente è riservato il diritto di parlare per ultimo.

Art. 41

Questioni preliminari e sospensive

- 1 La questione preliminare si ha quando, prima che la discussione abbia inizio, un Consigliere chiede che l'argomento sia ritirato dall'ordine del giorno, precisandone i motivi di fatto o di diritto che impediscono che si possa deliberare sull'argomento stesso.
- 2 La questione sospensiva si ha quando un Consigliere chiede che la discussione su un dato argomento, prima che la stessa abbia inizio, sia rinviata ad altra seduta o alla Commissione Consiliare competente per un ulteriore approfondimento, precisandone i motivi.
- 3 Le questioni preliminari e sospensive devono essere presentate prima dell'inizio della discussione dell'argomento cui si riferiscono.
- 4 Tuttavia, il Presidente del Consiglio ha facoltà di ammettere tali questioni anche in corso di discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

Art. 42

Decisioni sulle questioni preliminari e sospensive

1. Le questioni di cui all'articolo precedente hanno carattere incidentale e la discussione sull'argomento al quale si riferiscono non può iniziare o proseguire prima che il Presidente del Consiglio o il Consiglio Provinciale si sia pronunciato su di esse.
2. Gli interventi per porre questioni preliminari o sospensive non possono superare la durata di tre minuti.
3. Sulla questione preliminare o sospensiva decide il Presidente del Consiglio e, in caso di dissensi, il Consiglio con votazione palese, senza previa discussione, dopo le dichiarazioni di voto che non devono superare i due minuti.
4. Qualora sia approvata una questione preliminare che proponga la non discussione dell'argomento, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione dell'argomento successivo.
5. Qualora sia approvata una questione sospensiva, l'argomento rimane iscritto all'ordine del giorno ed il Presidente del Consiglio provvede di conseguenza.

Art. 43

Fatto personale

1. Il fatto personale si verifica allorché un Consigliere o un Assessore sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse o sia stato leso nella propria onorabilità da parte di un Consigliere o di un Assessore.
2. Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa lo stesso consista. Spetta al Presidente del Consiglio concedergli o meno la parola.
3. Se la decisione negativa del Presidente del Consiglio non è accettata dal richiedente, la decisione è rimessa seduta stante al Consiglio, che decide senza discussione e con votazione palese.
4. Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale soltanto i Consiglieri che risultano interpellati. L'intervento per fatto personale non può superare i tre minuti.
5. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, di ritornare su una discussione chiusa o fare apprezzamenti sulle votazioni del Consiglio.

Art. 44

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare, per iscritto o anche oralmente, in qualsiasi momento della seduta una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto o del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni, specificando la norma violata. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra e sospende la discussione che potrà essere ripresa solo dopo la definizione della mozione.
2. Il Presidente del Consiglio decide immediatamente sull'ammissibilità della mozione d'ordine e concede la parola al richiedente per l'esposizione della mozione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
3. Se il proponente non concorda con il diniego del Presidente del Consiglio, il Consiglio decide con votazione palese sulla mozione d'ordine dopo che hanno parlato, per non oltre due minuti, rispettivamente un Consigliere a favore e uno contro.
4. Una mozione d'ordine sulla quale il Presidente del Consiglio o il Consiglio stesso si siano già pronunciati, non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento.

Art. 45

Emendamenti

1. L'emendamento consiste in una proposta di modificazione, sostituzione, aggiunta o soppressione totale o parziale del testo che forma oggetto della discussione.
2. Ciascun Consigliere può presentare al Presidente del Consiglio uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto e sottoscritti dai proponenti e vanno presentati, di regola, prima dell'inizio della seduta. Gli emendamenti possono essere presentati e discussi in aula, ove esista unanimità di consensi.
3. Gli emendamenti sono illustrati per non più di tre minuti e discussi secondo l'ordine di presentazione. Per quanto riguarda la presentazione e la discussione di emendamenti agli schemi di bilancio, si fa riferimento alle disposizioni del "Regolamento di contabilità".
4. Ciascun Consigliere può intervenire nella discussione per una sola volta e per non più di tre minuti.
5. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della proposta ad altra seduta per le verifiche e gli adempimenti di legge in materia contabile.
6. Il testo definitivo della proposta risultante dall'eventuale approvazione degli emendamenti è successivamente votato nella sua globalità.

Art. 46

Deposito delle proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione, con i pareri previsti dall'art. 49 - co. 1 del D.Lgs. 267/2000, vengono depositate presso la Segreteria Generale unitamente a tutti gli atti riguardanti gli

argomenti iscritti all'ordine del giorno per la consultazione da parte dei Consiglieri durante le ore di ufficio.

2. Se un Consigliere richiede che sia fatta speciale menzione dei motivi del suo voto nella proposta di deliberazione oltre che nel verbale della seduta, dovrà riassumerli e consegnarli per iscritto, seduta stante, al Segretario Generale.

Art. 47

Proposte di deliberazioni dei consiglieri

1. Ciascun Consigliere può presentare proposte di deliberazione di competenza del Consiglio.
2. Le proposte devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, accompagnate da una breve relazione illustrativa e dallo schema di deliberazione che il Consigliere intende sottoporre all'esame consiliare.
3. Gli uffici provinciali sono tenuti a fornire assistenza per quanto riguarda gli aspetti tecnici da dare alle proposte deliberative.
4. Le modalità delle proposte vengono definite dal "Regolamento della partecipazione dei cittadini" e dal "Regolamento per i referendum".

Art. 48

Nomine e designazioni

1. Quando si debba procedere alla nomina o designazione di persone in enti ed organi esterni alla Provincia, in aziende speciali, in istituzioni o società per azioni, il Presidente del Consiglio segnala tale necessità con apposita lettera ai Capigruppo Consiliari, fissando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle candidature.
2. Le candidature dovranno essere proposte per iscritto accompagnate da un sintetico curriculum della persona segnalata.
3. Trascorso il termine di cui sopra, il Presidente trasmette le candidature pervenutegli alla Conferenza dei Capigruppo che, sulla base di appositi criteri generali preventivamente determinati, individuerà il candidato preferibile.
4. La scelta di cui sopra dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla data di trasmissione degli atti alla Conferenza dei Capigruppo, e le relative nomine inserite nella prima seduta utile del Consiglio Provinciale.

Art. 49

Relazione dei rappresentanti della provincia in enti ed istituzioni

1. Ogni anno, in occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende speciali, istituzioni, o società per azioni presentano una relazione scritta sull'attività svolta.
2. Ciascun Consigliere può presentare una mozione chiedendo che una o più delle relazioni presentate siano oggetto di dibattito in una successiva seduta del Consiglio Provinciale, con o senza la presenza del rappresentante interessato.
3. In ogni caso, in qualsiasi momento, in presenza di motivazioni rilevanti, ciascun Consigliere può attivare la procedura di cui al presente articolo per aprire un dibattito sull'attività dei rappresentanti della Provincia negli organismi di cui sopra.

Art. 50

Verbali delle sedute Consiliari

1. Le sedute del Consiglio sono registrate su duplice supporto informatico. Entrambi i supporti sono conservati a cura del Servizio addetto agli affari istituzionali in luogo dotato di idonei sistemi di sicurezza.
2. La registrazione della seduta su supporto informatico costituisce, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, la documentazione amministrativa della discussione, che sarà pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale prima possibile. Qualsiasi interessato legittimato ai sensi

di legge , previo pagamento dei costi di riproduzione fissati dalla Giunta, potrà chiedere copia dell'intera registrazione. Ogni consigliere potrà altresì richiedere al Segretario Generale la consegna della trascrizione su supporto cartaceo di uno o più singoli interventi.

3. Nel testo delle deliberazioni non verrà riportata la discussione, ma solo gli esiti delle votazioni. Ogni consigliere potrà tuttavia chiedere, in corso di seduta, che il suo intervento venga riportato in deliberazione, contestualmente consegnandone copia scritta.
4. Il supporto informatico riportante la registrazione della seduta e le deliberazioni suoi estratti, vengono prodotti al Consiglio Provinciale nella prima successiva seduta utile affinché ne prenda atto.

Art. 51

Deliberazioni Consiliari

Le deliberazioni consiliari sono firmate dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.

ART. 52

Pubblicità delle cariche

Entro il mese di novembre di ogni anno, viene pubblicato e affisso all'albo pretorio un fascicolo contenente l'elenco delle cariche in società di capitali o consorzi partecipati della Provincia assunte da Assessori e Consiglieri Provinciali, con l'indicazione degli emolumenti percepiti in connessione con dette cariche.

Capo VII

Votazioni

Art. 53

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Provinciali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere conosciuto da chiunque altro. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone, con esclusione dei casi per i quali sia diversamente stabilito dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
4. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, nel caso sia richiesta una maggioranza qualificata per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) Le proposte di emendamento si votano nell'ordine, come di seguito indicato:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti da varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per parti separate, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata demandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali emendamenti;
- c) Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 54

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 55

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 56

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come di seguito indicato:
 - le schede in bianco, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro della Provincia;
 - ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Se la legge o lo statuto non prevedono maggioranze speciali, nell'elezione di persone risultano eletti colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino a coprire i posti previsti.
5. Se la legge, lo statuto o il regolamento prevedono la rappresentanza delle Minoranze, nel caso in cui nella votazione non sia stato eletto alcun candidato delle Minoranze, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della Maggioranza, colui o coloro, espressi dalla Minoranza, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

Art. 57

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 58

Deliberazioni immediatamente eseguibili

Nel casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Art. 59

Astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti qualsiasi materia di interesse personale, dei loro parenti e affini fino al quarto grado e, comunque, secondo quanto disposto dall'art. 78 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il divieto di cui sopra, comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
3. I Consiglieri, obbligati ad astenersi, ne informano il Segretario che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

4. L'obbligo di astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere stesso, del coniuge o di parenti ed affini fino al quarto grado.

Capo VIII Diritti e doveri dei Consiglieri Provinciali

Art. 60

Diritto d'informazione e di accesso

1. I Consiglieri Provinciali che intendano ottenere informazioni utili all'espletamento del proprio mandato si rivolgono direttamente ai dirigenti che hanno trattato le pratiche iscritte all'ordine del giorno.
2. Il diritto di accesso o di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione Provinciale. Il rilascio di copie di atti istruttori, non allegati alla proposta del provvedimento finale, e di atti infra-procedimentali, relativi a procedimenti in corso, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta scritta e avviene nei cinque giorni successivi a quello dell'acquisizione da parte dell'ufficio preposto, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi. In tale ultimo caso, il dirigente comunica al Consigliere i tempi in cui gli atti saranno a disposizione. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera con esenzione di qualsiasi spesa.
3. Il Consigliere non può usare i documenti per fini privati o comunque diversi da quelli istituzionali.

Art. 61

Diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche

Nel corso della prima seduta del Consiglio, nella quale il Presidente della Provincia illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle stesse proponendo le integrazioni gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti che devono essere depositati presso la Segreteria Generale entro il termine di quarantotto ore prima della data fissata per la seduta consiliare.

Art. 62

Diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno di indirizzo e mozioni

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i Consiglieri hanno il diritto di presentare al Presidente del Consiglio interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno di indirizzo e mozioni su argomenti che interessano le competenze e le funzioni della Provincia.
2. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere presentate in qualunque momento per iscritto e vengono assunte al protocollo. A cura del Segretario Generale, vengono inviate in copia al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio, all'Assessore e al Dirigente competente per materia.
3. Le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno e le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
4. Scaduto il tempo stabilito, l'esame è sospeso e rinviato a successiva seduta consiliare.

Per la eventuale trattazione oltre tale termine di argomenti aventi carattere di urgenza, decide il Consiglio, su richiesta del Consigliere interpellante.

Art. 63

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente della Provincia, se un fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Ente e, qualora sia esatta o sia pervenuta, se siano stati presi o stiano per essere presi, dallo stesso Presidente della Provincia o dalla Giunta, provvedimenti su determinati argomenti che interessano la Provincia.
2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro e conciso. L'interrogazione può essere a risposta scritta o a risposta orale; per le interrogazioni a risposta scritta il Presidente della

Provincia è tenuto a dare risposta entro il termine di venti giorni dal suo ricevimento. Qualora ciò non avvenga, l'interrogazione viene inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio convocato.

Art. 64

Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente della Provincia per conoscere i motivi della condotta propria o della Giunta su un determinato argomento e i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti.
2. L'interpellanza deve essere formulata in modo chiaro e conciso e deve pervenire almeno dieci giorni prima di quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere risposta.
3. A seguito della risposta ottenuta, l'interpellante può presentare, in una seduta successiva, una mozione che dia luogo a dibattito.

Art. 65

Modalità di trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono esposte, per non più di cinque minuti, da uno degli interroganti o interpellanti, secondo l'ordine di presentazione.
2. Dopo l'esposizione dell'interrogazione o dell'interpellanza, il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato risponde per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Qualora nessuno degli interroganti o degli interpellanti risulti presente al momento di esporre l'interrogazione o l'interpellanza, questa si intende rinviata alla seduta successiva.
4. L'interrogante o l'interpellante ha diritto di replica per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni: la durata di tali dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.
5. Le interrogazioni e le interpellanze non possono dar luogo a discussione in aula da parte del Consiglio, né l'interpellanza può dar luogo a una deliberazione del Consiglio a meno che non sia trasformata in mozione.

Art. 66

Mozione

1. La mozione consiste in un documento presentato allo scopo di provocare un giudizio del Consiglio sulla condotta e sull'azione del Presidente della Provincia o della Giunta e deve essere inserita fra gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Sulla mozione parla per primo il proponente o possono intervenire nella discussione tutti i Consiglieri.
3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.
4. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un atto deliberativo.

Art. 67

Trasformazione delle interpellanze in mozione

1. Il Consigliere non soddisfatto della risposta ad una interpellanza e che intenda promuovere una discussione sull'argomento della stessa interpellanza, può chiedere che venga trasformata in mozione.
2. In tal caso la mozione viene iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio e trattata come un qualsiasi oggetto posto all'ordine del giorno.
3. Nei casi di urgenza valutati dalla maggioranza semplice del Consiglio, la trattazione può avvenire immediatamente, senza che possano essere assunti impegni finanziari.

Art. 68

Ordini del giorno di indirizzo

- 1 L'ordine del giorno di indirizzo è l'atto approvato dal Consiglio con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico

della Comunità per i loro riflessi locali, nazionali ed internazionali che investono i principi etici, i diritti civili, il progresso sociale, la sicurezza ed, in genere, problemi politico-sociali di carattere generale.

- 2 In via del tutto eccezionale rispetto alle norme regolamentari sulle modalità di trattazione degli argomenti ed in presenza di particolari circostanze, gli ordini del giorno di cui al presente articolo possono essere discussi se si dichiara favorevole la Conferenza dei Capigruppo, e votati nella stessa seduta consiliare in cui sono stati presentati.
- 3 Gli ordini del giorno di indirizzo sono illustrati secondo l'ordine di presentazione per non più di cinque minuti.
- 4 Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente del Consiglio ne fissa l'ordine di votazione. Gli interventi sugli ordini del giorno non devono superare i cinque minuti.
- 5 Gli ordini del giorno, pur se discussi unitamente alle proposte di deliberazione, non ne costituiscono allegati, ma formano decisioni a se stanti.

Art. 69

Question time

A domanda, depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio almeno 48 ore, esclusi i sabati ed i giorni festivi, prima dell'inizio del Consiglio Provinciale, si procede con risposta in Consiglio con le seguenti modalità: la domanda è formulata per un tempo massimo di di minuti uno, la risposta fornita dal competente per minuti due, e la replica del proponente per minuti uno. Tale istituzione riguarda argomenti inerenti l'attività della Provincia e dei suoi Organi ed è programmata per ogni Consiglio dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 70

Celebrazioni e commemorazioni

1. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola, all'inizio della seduta, per celebrazioni e commemorazioni di eventi, persone o di date di particolare rilievo.
2. Sulla richiesta di parola decide la Conferenza dei Capigruppo prima della seduta o, qualora ciò non sia possibile, decide il Presidente del Consiglio.
3. La celebrazione o commemorazione deve essere contenuta nel limite di cinque minuti.

Art. 71

Obbligo al segreto

I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e per le deliberazioni assunte in seduta segreta.

Art. 72

Casi non disciplinati

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute di Consiglio non disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, decide il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo Consiliari.
2. Qualora il provvedimento del Presidente del Consiglio sia contestato anche da un solo Consigliere, il Consiglio decide con votazione per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Regolamento per la comunicazione istituzionale del consiglio provinciale attraverso la ripresa televisiva

1. Durante le sedute consiliari può essere ammessa anche la ripresa televisiva per un tempo limitato o per tutta la durata della seduta.
2. Quando la ripresa dei lavori sia effettuata per tutta la durata della seduta, i lavori consiliari procederanno regolarmente, secondo quanto disciplinato dal "Regolamento del Consiglio, dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari".
3. Quando, invece, le riprese televisive siano riservate solo ad una parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale, la Conferenza dei Capigruppo, definisce il programma delle sedute, contemperando l'esigenza di rispettare i più limitati tempi di ripresa televisiva con il diritto di intervento dei Consiglieri appartenenti ai diversi Gruppi Consiliari. Su tale base organizza lo svolgimento delle singole sedute.
4. A tale scopo, il programma dei lavori, predisposto dalla Conferenza dei Capigruppo, può ridurre i tempi di intervento assicurati a ciascun Consigliere Provinciale durante la trattazione ordinaria degli argomenti.
5. Quando il tema oggetto di ripresa televisiva interessi un argomento soggetto a votazione, la relativa trattazione deve assicurare continuità tra le fasi della presentazione, discussione e votazione, anche oltre la ripresa TV.



Provincia di Udine
Provincie di Udin

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZI AFÂRS GJENERÂI E ISTITUZIONÂI

U.O. SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI
U.O. SEGRETERIE ORGHINS ISTITUZIONÂI